

AGEVOLAZIONI

“Click day” per il credito collegato alla bonifica dell’amianto

di Laura Mazzola

Oggi è il primo giorno utile per “prenotare” l’accesso al credito d’imposta per gli interventi di bonifica dell’amianto.

Le domande per fruire dell’incentivo fiscale devono essere presentate a partire, appunto, **da oggi e entro e non oltre il 31 marzo 2017**, utilizzando la **piattaforma web** messa a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa registrazione.

Nella singola domanda occorre indicare:

- il **costo complessivo degli interventi**;
- l’ammontare delle **singole spese**;
- l’ammontare del **credito d’imposta richiesto**.

È inoltre necessario dichiarare che l’impresa non sta usufruendo, in relazione alle medesime voci di spesa, di **altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria**.

Vanno infine allegati:

- il **piano di lavoro del progetto di bonifica presentato all’Asl competente**;
- la **comunicazione di ultimazione dei lavori inviata all’Asl competente**, comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinanti, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da Asl;
- l’**attestazione delle spese sostenute** rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’Albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
- la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti** durante l’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti.

Entro 90 giorni dall’invio della domanda, il **Ministero competente comunica il riconoscimento o il diniego del beneficio**.

Nell’ipotesi di riconoscimento, il credito di imposta deve essere ripartito ed utilizzato in **tre**

quote annuali di pari importo, **da indicare all'interno della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo, **a decorrere** dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al **31 dicembre 2016**. Si evidenzia che il *bonus*, pari al **50 per cento delle spese sostenute**, può essere richiesto dai **soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano**, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016, **interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, ai sensi dell'[articolo 2, terzo comma](#), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 giugno 2016, “*sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:*”

- **lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;**
- **tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;**
- **sistemi di coibentazione industriale in amianto”.**

Il credito d'imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta, in relazione a **ciascun progetto** di bonifica unitariamente considerato, sia **almeno pari a 20.000 euro** e purché l'ammontare **totale dei costi eleggibili sia limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa**. Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 del D.Lgs. 241/1997](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

I FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE PMI ►

Bologna Firenze Milano Roma Treviso Verona